

# **PROVINCIA DI SIENA**

---

**Area “POLITICHE DELL’AMBIENTE”**

**Servizio “Risorse Faunistiche e Riserve Naturali”**

Vista la Legge n. 157 dell'11.02.1992 e la Legge Regionale n. 3 del 12.01.1994 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002 (Calendario Venatorio e modifiche alla L.R. n. 3 del 12.1.1994) e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 133 del 4.6.2009 (Calendario Venatorio 2009-2010 - Determinazioni di competenza provinciale);

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 132 del 28.11.2005 (Piano Faunistico-Venatorio Provinciale);

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 16.05.2007 (Piano Faunistico-Venatorio Regionale);

Visto infine il Testo Unico dei Regolamenti Regionali in materia di gestione faunistico venatoria n. 13R del 25.02.2004;

Il Dirigente rende noto il

## **CALENDARIO VENATORIO 2009-2010**

# NORME REGIONALI

## Testo della Legge Regionale n° 20 del 10.6.2002

### Capo I - STAGIONE VENATORIA

#### Articolo 1 - Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

3bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria è consentita nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

#### Articolo 2 - Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

- a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
- b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,30;

- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,30.

2. Fanno eccezione:

- a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
- b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

## Capo II - ESERCIZIO DELLA CACCIA

### Articolo 3 - *Modalità e forme di caccia*

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.

2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.

3. È vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.

5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucre e scarico.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento al beccaccino.

8. La caccia alla lepře in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

## Articolo 4 - *Carniere giornaliero*

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

- a) lepree: un capo;
- b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
- c) beccaccia: tre capi;
- d) tortora: dieci capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

## Articolo 5 - *Allenamento ed addestramento cani*

1. L'allenamento dei cani è consentito, nei giorni fissati dal comma 10 dell'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")\*, dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. Negli ultimi dieci giorni del periodo, l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia (ATC). L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'art. 42 comma 2 della L.R. 3/1994 e alla deliberazione consiliare 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione. Per i cacciatori non residenti in Toscana non iscritti ad ATC toscani l'accesso è consentito solo in regime di reciprocità.

\* NOTA: (SI RICORDA CHE AI SENSI DELLA L.R. 7/1999, LA QUALE HA MODIFICATO L'ART. 30 COMMA 10° - DELLA L.R. 3/1994. L'ALLENAMENTO E L'ADDESTRAMENTO DEI CANI È CONSENTITO NEI GIORNI DI MARTEDÌ, GIOVEDÌ, SABATO E DOMENICA).

## Articolo 6 - *Tesserino venatorio*

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno < • > o < X > mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, dell'Ambito Territoriale di Caccia o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento.

Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1 comma 3, dell'articolo 7 comma 6, dell'articolo 8 comma 1 o in altre regioni sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura < • > o < X > che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

## Articolo 6bis

### *Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi*

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della L.R. 3/1994, un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.

2. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della L.R. 3/1994, durante il prelievo selettivo utilizzano il tesserino di cui al comma 1 e non devono segnare la giornata di caccia sul tesserino venatorio di cui all'articolo 6.

### Capo III - CALENDARIO VENATORIO

#### *Articolo 7 - Periodi di caccia e specie cacciabili*

1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.

2. Dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre è consentita la caccia alla lepre comune. Le Province possono, per motivate ragioni legate alla consistenza faunistica, posticipare la chiusura al 31 dicembre.

3. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4. Dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre è consentita la caccia al combattente.

5. Dal 1 novembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 15 luglio 1996 n. 4 "Regolamento per la gestione faunistico venatoria degli ungulati". Le Province possono individuare i territori nei quali la caccia al cinghiale può essere anticipata a partire dal 1 ottobre nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

6. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art. 30 comma 6 della L.R. 3/1994 le Province, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), predispongono a partire dal 1 agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autoriz-

zati dalla Provincia stessa, nelle Aziende Faunistico Venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. L'autorizzazione è subordinata a parere favorevole dell'ISPRA. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1 agosto - terza domenica di settembre e 1 febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.

6bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della L.R. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.

### *Articolo 8 - Deroghe*

1. La Giunta Regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate, nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle Province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaiola, cornacchia grigia. La Giunta Regionale può altresì consentire, su richiesta delle Province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i 5 capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i 4 capi e per i palmipedi non può superare i 4 capi complessivi. La Giunta Regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 della L. 157/1992

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.

4. Le Province possono, sentiti i Comitati di Gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio.

4bis. Le Province adottano tutti i provvedimenti necessari all'eradicazione della minilepre dai propri territori. Durante la stagione venatoria possono consentire ai cacciatori l'abbattimento della minilepre.

## Capo IV

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, N. 3  
Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la  
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

### *Articolo 9 - Modifiche all'articolo 28 della LR 3/1994*

1. All'articolo 28 della legge regionale 3/1994 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

3 bis. Il regolamento definisce i tempi e i modi di esercizio della caccia nelle forme previste in via esclusiva.

3 ter. In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lettera b), è consentito lo svolgimento di 10 giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani a partire dal 1 ottobre. È consentito altresì svolgere la caccia anticipata alla selvaggina migratoria prevista dall'articolo 30, comma 6, da appostamento temporaneo nel solo ATC di residenza venatoria.

### *Articolo 10 - Modifiche all'articolo 30 della LR 3/1994*

Il comma 5 dell'articolo 30 della LR 3/1994 è sostituito dal seguente:

"5. Il calendario venatorio regionale deve contenere le disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modi di caccia e alla durata della giornata venatoria."

### *Articolo 11 - Modifiche all'articolo 34 della LR 3/1994*

1. L'articolo 34 della LR 3/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 34 - Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti

1. La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo, è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.

2. Ogni cacciatore può detenere un numero massimo complessivo di dieci uccelli di cattura. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso possono detenere complessivamente fino a quaranta uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie di cui al comma 1.

3. È vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato.

4. Entro il 31 agosto 2007 le province provvedono a distribuire ai cacciatori toscani anelli inamovibili e numerati, forniti dalla competente struttura della Giunta Regionale da apporre agli uccelli da richiamo legittimamente detenuti e che non siano già identificati mediante anello FOI o altro anello inamovibile e numerato riconosciuto dalla provincia per i richiami di allevamento. Per la legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione propria del cacciatore.

5. I dati riguardanti gli uccelli di cattura relativi alla specie, alla data della cessione, al numero identificativo, al proprietario e tutte le successive variazioni devono essere riportati a cura delle province in un apposito sistema informativo regionale secondo le modalità definite dalla competente struttura della Giunta regionale. In fase di prima applicazione i soggetti abilitati all'inserimento dei dati sono individuati dalla competente struttura della Giunta regionale.

6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi secondo le norme del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)", da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2005, n. 48/R.

7. La cattura di uccelli da richiamo per la cessione è disciplinata dal D.P.G.R. 13/R/2004. Le Province assegnano i richiami catturati negli impianti ai cacciatori che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità di cui al suddetto regolamento.

## Capo V - NORME GENERALI

### Articolo 12 - *Immissioni*

1. Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

### Articolo 13 - *Sanzioni*

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla L.R. 3/1994 e dalla Legge 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'articolo 58 della L.R. 3/1994.

2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da € 5 a € 30.

#### *Articolo 14 - Norma finale*

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'articolo 12 comma 3 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali di caccia) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

#### *Articolo 15 - Abrogazione*

1. La legge regionale 26 giugno 2001 n. 27 (Calendario venatorio 2001-2002) è abrogata.

# NORME PROVINCIALI

ad integrazione delle norme regionali  
per il territorio della Provincia di Siena  
Deliberazione Giunta Provinciale n. 133 del 4.6.2009

## ESERCIZIO VENATORIO

- A) Nel periodo dal 2 al 31 Gennaio 2010 è consentita la caccia su tutto il territorio provinciale esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, al quale si dovrà accedere con il fucile scarico, smontato o in custodia. Nello stesso periodo la caccia vagante con l'uso del cane (esclusivamente da ferma e da cerca) è consentita, solo alla BECCACCIA, all'interno delle superfici boscate, così come definite dall'art. 3 della L.R. 39/2000, ricadenti all'interno dell'area vocata per il Cinghiale individuata con disposizione del Dirigente Servizio "Risorse Faunistiche e Riserve Naturali" n° 1335 del 23.10.2007 con esclusione delle aree ricadenti all'interno delle ZPS elencate nell'allegato 1 della deliberazione di C.R. n° 6 del 2004 .

Nel periodo dal 11 Ottobre al 31 Dicembre 2009 nelle zone non vocate per il cinghiale, individuate con la già citata D.D. 1335/2007, è consentita la caccia al CINGHIALE in forma singola anche con l'uso del cane da seguita.

Nel periodo dal 2 al 31 Gennaio 2010 su tutto il territorio provinciale è consentita la caccia alla VOLPE nella tradizionale forma in battuta, con un minimo di 8 partecipanti, previa comunicazione alla Provincia dell'avvenuta costituzione della squadra e della designazione del Responsabile della medesima e nel rispetto delle indicazioni emanate allo scopo dagli ATC.

Nei periodi in cui è consentita la caccia da appostamento, ai fini del recupero della selvaggina, è consentito l'uso del cane avente particolari attitudini al riporto, sotto il diretto controllo del proprietario o del conduttore, entro un raggio di 150 metri dall'appostamento stesso, ma con l'obbligo di rimanere sempre ad una distanza non inferiore a metri 50 da altri appostamenti dai quali è contemporaneamente esercitata l'attività venatoria;

(Riferimento L.R. 20/2002: art. 3 – co. 2°)

- B) La caccia alla PERNICE ROSSA e alla STARNA è vietata su tutto il territorio provinciale ad eccezione delle Aziende Agrituristiche Venatorie; (Rif.: art. 7 – co 1°)
- C) La caccia alla LEPRE è consentita dal 20 Settembre al 9 Dicembre 2009; (Rif.: art. 7 – co 2°)
- D) La caccia al CINGHIALE si svolge secondo la normativa vigente, comprensiva delle determinazioni di competenza della Provincia e degli ATC, nelle aree vocate individuate con la citata D.D. 1335/2007 dal 1 Novembre 2009 fino al 31 Gennaio 2010 esclusivamente nella forma della battuta ed è consentita solo alle squadre assegnate ai Distretti di gestione. (Rif.: art. 7 – co 5°)
- E) La caccia di selezione da appostamento al CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE e CERVO è consentita:
- 1) nei distretti di gestione determinati dalla Provincia, sentiti gli ATC, secondo piani di abbattimento redatti dagli stessi ATC ed approvati dalla Provincia, nel rispetto del Protocollo Tecnico concordato con l'ISPRA, dal 1 Agosto al 19 Settembre 2009 e dal 1 Febbraio al 15 Marzo 2010;

- 2) nelle Aziende Faunistiche Venatorie, secondo i piani di abbattimento approvati dalla Provincia e nel rispetto del Protocollo Tecnico concordato con l'ISPRA, dal 1 Agosto al 19 Settembre 2009 e dal 1 Febbraio al 15 Marzo 2010.

Per tutta la stagione venatoria l'accesso dei cacciatori agli appostamenti per la caccia di selezione al capriolo, daino, mufone e cervo dovrà avvenire con l'arma scarica e racchiusa in apposita custodia. Durante tale attività è consentito ai cacciatori il porto di soli fucili a canna rigata o altre armi elencate nel vigente disciplinare provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei cervidi e bovidi.

(Rif.: art. 7 – co 6°)

- F) La caccia al FAGIANO è consentita, nel territorio sottoposto a gestione programmata della caccia dal 20 Settembre fino al 31 Dicembre 2009. (Rif.: art. 8 – co 4°)

## PRE – APERTURA

**La Provincia di Siena ha richiesto alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8 della citata L.R. 20/2002, di consentire nei giorni 2 e 6 Settembre 2009:**

- La caccia da appostamento alle specie TORTORA (*Streptopelia turtur*), COLOMBACCIO e MERLO, dalle ore 6 alle ore 19 su tutto il territorio provinciale, con l'esclusione delle aree boschive, costituite da almeno un ettaro di superficie, di larghezza non inferiore a metri 50, non interrotte da coltivazioni o corsi d'acqua. In tali aree boschive l'attività venatoria potrà essere esercitata solo da appostamento fisso.
- La caccia solo da appostamento fisso alle specie ALZAVOLA, GERMANO REALE e MARZAIOLA, dalle ore 6 alle ore 19 nei laghi artificiali della Provincia o altre superfici allagate artificialmente con esclusione di quelli ubicati all'interno delle ZPS;

**Si da atto che, ove la Giunta Regionale accogliesse le suddette richieste:**

- Ne sarà data comunicazione ampia ed immediata attraverso i mezzi di informazione;
- L'esercizio della caccia nei giorni 2 e 6 Settembre 2009 potrà essere praticato esclusivamente nell'ATC di RESIDENZA VENATORIA ai sensi del Regolamento Regionale n° 13R del 25.2.2004 – Art. 18, co. 5°;
- L'esercizio della caccia potrà essere praticato per le specie TORTORA e MERLO fino al giorno 28 Dicembre 2009, e per la specie COLOMBACCIO, ALZAVOLA, GERMANO REALE e MARZAIOLA fino al giorno 28 Gennaio 2010;

**Si ricorda che, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento Regionale n. 13R del 25/2/2004, la distanza di impianto tra appostamenti temporanei non può essere inferiore a m. 80.**

## APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA

Con deliberazione della Giunta Provinciale n° 215 del 24/07/02 è stato approvato il nuovo "Disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi di caccia" del quale si segnala:

Art. 3 - Le domande di "nuova collocazione" possono essere presentate, utilizzando gli appositi moduli approvati dal Dirigente competente, dal 1 al 28 Febbraio di ogni anno.

# REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NELLE ZPS

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 16.06.2008 nelle ZPS di seguito elencate:

CRETE DI CAMPOSODO E CRETE DI LEONINA - MONTE OLIVETO MAGGIORE E CRETE DI ASCIANO - LAGO DI MONTEPULCIANO - LAGO DI CHIUSI - LUCCIOLA BELLA - CRETE DELL'ORCIA e DEL FORMONE valgono le seguenti specifiche norme di regolamentazione dell'attività venatoria nell'ambito delle ZPS la cui validità cesserà con redazione e approvazione definitiva da parte della Provincia degli specifici piani di gestione di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 56/00:

divieto di effettuare l'apertura anticipata della caccia di cui all'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20;

- divieto di svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare prelievi in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE;
- divieto di effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati all'interno di istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura;
- divieto di abbattere esemplari appartenenti alle specie combattente e moretta;
- divieto di caccia alla beccaccia nel mese di gennaio;
- divieto di usare pallini di piombo nelle cartucce dei fucili da caccia all'interno della ZPS denominata Lago di Chiusi nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- divieto di costituzione di nuove zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti.

## AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Per effetto della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 340 del 26.07.1995 il territorio della Provincia di Siena è suddiviso in 3 Comprensori:

- SI 17 comprendente il territorio dei Comuni di: Casole d'Elsa, Castellina, Chiusdino, Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Monticiano, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, San Gimignano, Sovicille;
- SI 18 comprendente il territorio dei Comuni di: Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteroni d'Arbia, Murlo, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, Siena;
- SI 19 comprendente il territorio dei Comuni di: Abbazia S. Salvatore, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, S. Casciano Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda.

In ogni comprensorio la caccia è consentita in forma programmata all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) che è rappresentato dalla porzione di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza di istituti e strutture e che non sia soggetta ad altra destinazione ai sensi del Piano Fau-

nistico Regionale approvato con la Delib. C.R. n. 54 del 16.05.2007. L'accesso e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia sono disciplinati dal Regolamento Regionale n. 13R del 25.2.2004 - Titolo II.

**Le Aziende Faunistico-Venatorie e Agriturismo-Venatorie, i Centri Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica, le Zone di Ripopolamento e Cattura, le Riserve Naturali, le Oasi di Protezione, le Zone di Protezione, le Zone di Rispetto Venatorio, i Fondi Chiusi, i Complessi Demaniali e le altre zone di divieto sono opportunamente tabellate secondo le disposizioni di legge.**

## **DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA**

### **ART. 1 - OBBLIGO DI RILEVAMENTO CON G.P.S.**

Il sito geografico esatto dell'appostamento fisso deve essere rilevato con strumentazione G.P.S. dal personale tecnico del Servizio Risorse Faunistiche e del Corpo di Polizia Provinciale per essere inserito nel catasto di cui all'art. 18 del Regolamento Regionale n° 1 del 21.2.1995.

Tale obbligo si applica con effetto immediato, sia alle domande di nuova autorizzazione sia a quelle di nuova collocazione, le quali potranno essere accolte solo a seguito del rilevamento G.P.S.

### **ART. 2 - OBBLIGO DI PRESENZA AL RILEVAMENTO G.P.S**

Alle operazioni di rilevamento con G.P.S. deve essere presente il titolare dell'autorizzazione, convocato a mezzo lettera raccomandata A.R., il quale potrà delegare per scritto una persona di sua fiducia. In assenza del titolare o del suo delegato il rilevamento con G.P.S. non verrà effettuato con le conseguenze di cui al successivo art. 6.

In casi estremamente eccezionali, e solo per cause documentate di forza maggiore, il Dirigente del Servizio "Risorse Faunistiche e Riserve Naturali" potrà convocare una seconda volta il titolare assente al rilevamento entro i 10 giorni successivi.

### **ART. 3 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ORDINE DI PRECEDENZA.**

Le domande di "nuova autorizzazione" possono essere presentate, utilizzando gli appositi moduli approvati dal Dirigente competente, dal 1 al 28 Febbraio di ogni anno, così come stabilito dal "Regolamento regionale degli appostamenti" n° 1 del 21.2.95 (art. 12 – co. 1°).

Le domande di "nuova collocazione" possono essere presentate, utilizzando gli appositi moduli approvati dal Dirigente competente, dal 1 al 28 Feb-

braio di ogni anno. Alla domanda di "nuova collocazione" di un appostamento fisso già autorizzato deve essere tassativamente allegato l'originale dell'autorizzazione.

L'ordine di precedenza è dato dalla data di inoltro della domanda, cioè la data del timbro postale per quelle che pervengono tramite raccomandata, ovvero la data di arrivo presso l'ufficio competente per quelle consegnate a mano oppure tramite posta ordinaria o prioritaria. Per le domande consegnate lo stesso giorno si individua la precedenza con priorità per i richiedenti più anziani di età.

#### **ART. 4 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI**

I rilevamenti con strumentazione G.P.S. di tutti i siti relativi alle domande di nuova collocazione o nuova autorizzazione sono effettuati dal personale tecnico del Servizio Risorse Faunistiche e dal Corpo di Polizia Provinciale di norma entro il 31 Maggio di ogni anno. Il Dirigente del Servizio "Risorse Faunistiche, Riserve Naturali" approva con proprio atto il "Catasto degli appostamenti fissi di caccia della provincia di Siena" e ne cura l'invio alla Regione Toscana.

I dati relativi alle misurazioni con G.P.S. sono oggetto di specifiche valutazioni tecniche comparate, effettuate con gli appositi strumenti informatici e secondo i parametri di priorità stabiliti dalla normativa. Sulla base di tali valutazioni il Dirigente procede altresì ogni anno, di norma entro il 30 Giugno, all'aggiornamento del Catasto, con riferimento ad eventuali decadenze o revoche ed al rilascio di nuove autorizzazioni e nuove collocazioni.

Al titolare viene rilasciata un'autorizzazione cartacea, soggetta ad imposta di bollo, recante la data di decorrenza ed il numero della tabella di identificazione dell'appostamento fisso.

La firma della suddetta autorizzazione, che costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento, può essere delegata dal Dirigente al Responsabile del Procedimento.

#### **ART. 5 - NUOVI APPOSTAMENTI NON REGOLAMENTARI**

Le richieste di "nuova autorizzazione" relative a siti che, a seguito di rilevamento con G.P.S., risulteranno non regolamentari, saranno respinte. I richiedenti saranno avvertiti mediante lettera raccomandata A.R., ed avranno la possibilità di ripresentare la domanda solo nel Febbraio dell'anno successivo.

#### **ART. 6 - NUOVE COLLOCAZIONI NON REGOLAMENTARI**

Le richieste di "nuova collocazione" relative a siti che, a seguito di rilevamento con G.P.S., risulteranno non regolamentari, saranno respinte. I titolari saranno avvertiti mediante lettera raccomandata A.R., ed avranno la possibilità di richiedere, entro un termine non superiore a giorni 30 dal ricevimento, una ulteriore "nuova collocazione" dell'appostamento, la quale potrà essere autorizzata solo previo ulteriore rilevamento G.P.S. da parte del personale del Servizio Risorse Faunistiche, che sarà effettuato, di norma, entro il termine di giorni 60 dalla presentazione della domanda.